

ha prestate non consente espressamente a mantenerle [1232, 2878].

1276. Invalidità della nuova obbligazione. Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla [1418] o annullata [1425], e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi [1275, 2881].

CAPO VII

DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI

Sezione I

Delle obbligazioni pecuniarie

1277. Debito di somma di danaro. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima [1281]^{1 2}.

¹ V. art. 429, comma 3, c.p.c. Cfr. D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, Introduzione dell'euro. V. anche D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE; artt. 38 ss. TU Bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 20, L. n. 203/1985, norme sui contratti agrari. In materia espropriativa cfr. artt. 20 e 22, TU n. 327/1001. V. anche art. 87. Conv. Vienna sulla vendita internazionale e di beni mobili. Per i danni causati da oggetti spaziali v. art. 5, L. n. 23/1983. V., infine, L. 24 febbraio 1953, n. 90, Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

² Sulle modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie vedi art. 1, comma 1, D.L. 143/1991, convertito in L. 243/1991 (abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 231/2007). Vedi, poi, D.L. n. 223/2006 (conv. dalla legge n. 248/2006) il cui art. 35, comma 12, ha aggiunto due commi all'art. 19, D.P.R. 600/1973. Vedi, anche, art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato, dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 29, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, dall'art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.

1278. Debito di somma di monete non aventi corso legale. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento [1182; L. camb. 47].

1279. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale. La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta [L. camb. 47].

1280. Debito di specie monetaria avente valore intrinseco. Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta [1281].

1281. Leggi speciali. Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato¹.

¹ V. D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico in materia valutaria. In materia di paga-

menti informatici v. artt. 38 e 66, Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto [820, 1194, 1224], salvo che la legge [1207, 1499, 1714, 1825, 2033, 2036, 2151, 2154] o il titolo [1815, 1825] stabiliscano diversamente [506, 2885, 2948 n. 4; disp. trans. 161; L. fall. 54, 55].

Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora [1219, 1587 n. 2].

Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire [1149], non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento¹.

¹ V. artt. 1829-1834, Codice civile 1865.

1283. Anatocismo. In mancanza di usi contrari [1834], gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza [1825], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi [disp. att. 162]^{1 2 3 4}.

¹ Si veda l'art. 2, comma 61, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78, ne ha dichiarato poi l'illegittimità costituzionale.

² In materia di anatocismo bancario v. l'art. 120 T.U. bancario, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel testo modificato dall'art. 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 17-bis, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016, n. 49: Art. 120. *Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. 01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.*

1. *Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:*

a) *dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;*

b) *per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.*

1-bis. *Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 01 e 1 in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.*

2. *Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

a) *nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti¹;*

b) *gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.*

3. *Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.*

³ V. il comma 57 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 26, nel testo modificato dall'art. 9, D.L. 9 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, comma 170, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

⁴ Vedi Delib. CICR 3 agosto 2016 di attuazione dell'art. 120 TUB che dispone: Art. 1. *Definizioni. 1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:*

- "cliente", qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario.

Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- "intermediario", le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;

- "conto di pagamento", il conto come definito all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 2. Scopo e ambito di applicazione. 1. Il presente decreto attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.

Art. 3. Regime degli interessi. 1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.

2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4. Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti. 1. Il presente articolo si applica:

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

b) agli sconfinamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed, del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012,

n. 644, quali definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.

2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.

3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.

5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5. Disposizioni finali. 1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.

3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1284. Saggio degli interessi. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio de-

creto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950]¹.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto [1224, 1350, 2725]; altrimenti sono dovuti nella misura legale [1815; disp. att. 161].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali².

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale^{2 3 4 5}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

² Comma aggiunto dall'art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162. Tali nuove disposizioni producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della suddetta L. 162/2014.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353.

⁴ V. D.M. 7 dicembre 2016 che fissa il saggio degli interessi legali allo 0,1 per cento in ragione di anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

⁵ V. art. 7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

Sezione II

*Delle obbligazioni alternative*¹

¹ V. artt. 1177-1183, Codice civile del 1865.

1285. Obbligazione alternativa. Il debitore di un'obbligazione alternativa si

libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181].

1286. Facoltà di scelta. La scelta spetta al debitore [1184], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665].

La scelta diviene irrevocabile [666] con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [disp. att. 81; c.p.c. 749].

1287. Decadenza dalla facoltà di scelta. Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [631, 664, 1349; disp. att. 81].

1288. Impossibilità di una delle prestazioni. L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, [1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256, 1557].

1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni. Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due pre-

stazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni. Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

1291. Obbligazione con alternative multipla. Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Sezione III

*Delle obbligazioni in solido*¹

¹ V. artt. 1184-1201, Codice civile del 1865.

1292. Nozione della solidarietà. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chieder-

re l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori [1237, 1296 1303, 1312; L. fall. 61 ss.].

1293. Modalità varie dei singoli rapporti. La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1268, 1944 comma 2, 1408 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori [1297].

1294. Solidarietà tra condebitori. I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge [1682] o dal titolo non risulta diversamente [441, 443, 752, 754, 961, 1268, 1314, 1317, 1408, 1682, 1944, 2055, 2150, 2268, 2304, 2670]^{1 2}.

¹ V. art. 121, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

² In materia di condomino cfr. art. 1123 c.c.

1295. Divisibilità tra gli eredi. Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [752, 754, 1318].

1296. Scelta del creditore per il pagamento. Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale [c.p.c. 163].

1297. Eccezioni personali. Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori [1293].

1298. Rapporti interni tra debitore o creditori solidali. Nei rapporti inter-

ni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi [1299].

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente [2055].

1299. Regresso tra condebitori. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [1203 n. 3, 1310, 2871; L. fall. 61, 62, 151].

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento [1910, 1947, 2280, 2615].

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta [1298, 1313].

1300. Novazione. La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [1268 ss.].

1301. Remissione. La remissione [1236] a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori [1237], salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratte la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione [L. fall. 135, 184].

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore

verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

1302. Compensazione. Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione [1241] il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

1303. Confusione. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore [1253].

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

1304. Transazione. La transazione [1965] fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.

1305. Giuramento. Il giuramento [2736; c.p.c. 233] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento recusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal conceditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

1306. Sentenza. La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

1307. Inadempimento. Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori [1218] non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

1308. Costituzione in mora. La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri [1219], salvo il disposto dell'articolo 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

1309. Riconoscimento del debito. Il riconoscimento del debito [1988] fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

1310. Prescrizione. Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in

solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308].

La sospensione della prescrizione [2941, 2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione [1299].

La rinuncia alla prescrizione [2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

1311. Rinuncia alla solidarietà. Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri [1313].

Rinuncia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva [1199];

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi. Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

1313. Insolvenza di un condebitore in caso di rinuncia alla solidarietà. Nel caso di rinuncia del creditore alla so-

lidarietà verso alcuno dei debitori [1311, 1312], se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

Sezione IV
*Delle obbligazioni
divisibili e indivisibili¹*

¹ V. artt. 1202-1208, Codice civile del 1865.

1314. Obbligazioni divisibili. Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale [1292], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte [1295, 1509; c.p.c. 11]¹.

¹ In materia di condomino cfr. art. 1123 c.c.

1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore. Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione [663] o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].

1316. Obbligazioni indivisibili. L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [c.p.c. 187].

1317. Disciplina delle obbligazioni indivisibili. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292-1313], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

1318. Indivisibilità nei confronti degli eredi. L'indivisibilità opera anche

nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [752, 1295].

1319. Diritto di esigere l'intero. Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [1772 comma 2]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [1179; c.p.c. 119].

1320. Estinzione parziale. Se uno dei creditori ha fatto remissione [1236] del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta [1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304, 1965], novazione [1230, 1300], compensazione [1241, 1302] e confusione [1253, 1303].

TITOLO II

DEI CONTRATTI IN GENERALE¹

¹ Per i contratti in generale v. artt. 1097-1139, titolo IV del libro III del Codice civile del 1865. Per i contratti del consumatore v. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Per i contratti informatici v. il codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Per i contratti della P.A. v. D.Lgs. n. 50/2016. V. anche L. 18 dicembre 1984, n. 975, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1321. Nozione. Il contratto [1173] è l'accordo di due o più parti [1420, 1446, 1459, 1466] per costituire, regolare o estinguere [1372] tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322]¹.

¹ Sull'applicazione delle norme del codice civile ai contratti della P.A. v. art. 30, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Sull'applicazione, in quanto compatibili, dei principi del codice civile sui contratti agli accordi tra p.a. e privati v. art. 11, comma 2, L. n. 241/1990. Sugli accordi tra pubbliche amministrazioni v. art. 15, L. n. 241/1990 che rinvia al precedente art. 11. V. anche art. 1, comma 1-bis della stessa legge - come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 - sulla soggezione dell'attività non autoritativa della P.A. alle regole del diritto comune, e art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

1322. Autonomia contrattuale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [Cost. 41] [e dalle norme corporative]¹.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico².

¹ Le parole in parentesi sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

² V. art. 13, L. 756/1964 e art. 27, L. n. 203/1982, entrambe in materia di contratti agrari.

1323. Norme regolatrici dei contratti. Tutti i contratti, ancorché non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare [1322], sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili [1352], per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [482, 483, 1174, 1334, 1414, 1987, 2732, 2821].

CAPO II

DEI REQUISITI DEL CONTRATTO

1325. Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto [1418] sono:

- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;

3) l'oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità¹.

¹ V. art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.

Sezione I

Dell'accordo delle parti

1326. Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [1328, 1333, 1335]¹.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1328 comma 2].

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175].

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

¹ V. artt. 45 ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo); nonché art. 12, D.Lgs. n. 70/2003, con riguardo al commercio elettronico. Per i contratti pubblici v. art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte [1395] della iniziata esecuzione e in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.